

NOTARIORUM ITINERA
VARIA

6

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Palazzo Ducale

2022

Notariorum Itinera

Varia

6

Collana diretta da Antonella Rovere

SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

Giustizia, istituzioni e notai
tra i secoli XII e XVII
in una prospettiva europea.

In ricordo di Dino Puncuh



a cura di

Denise Bezzina - Marta Calleri - Marta Luigina Mangini - Valentina Ruzzin



GENOVA 2022

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL:

http://www.storiapatriagenova.it/Ref_ast.aspx

Il volume è stato sottoposto in forma anonima ad almeno un revisore.

This volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

La pubblicazione del volume rientra nel programma di ricerca LIMEN - Linguaggi della mediazione notarile (secc. XII-XV) - Seal of Excellence del Bando Straordinario per Progetti Interdipartimentali dell'Università degli Studi di Milano 2020 sui cui fondi gravano parte delle spese di stampa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO

e con il contributo dell'Università degli Studi di Genova.

INDICE

Presentazione	pag.	IX
I. La giustizia e i suoi strumenti		
Ettore Dezza, « Hec est quedam inquisitio ». <i>Il titulus inquisitionis tra prassi e dottrina nell'età del diritto comune</i>	»	3
Cristina Mantegna - Francesca Santoni, « Omnia mea mecum porto »: <i>i libri di Bartolomeo de Iordano, notaio e giudice alla fine del Duecento</i>	»	25
Stefano Degli Esposti, <i>Fildesmido da Mogliano e i signori di Sant'Angelo: processi e liti tra domini locali nella Marca della prima metà del XIII secolo</i>	»	57
II. La giustizia e i suoi linguaggi		
Alessandra Bassani, <i>Notaio mediatore: la distanza fra la vita e la pergamena</i>	»	89
Valentina Ruzzin, <i>Scrivere ciò che è detto. Modi e forme di verbalizzazione delle testimonianze (secc. XII-XV)</i>	»	107
Francesco Pirani, <i>La voce dei testimoni e la scrittura dei notai. Forme e pratiche documentarie in alcune inchieste giudiziarie della Marca anconetana (sec. XIII)</i>	»	131
Marta Luigina Mangini, <i>Notai a giudizio: parole, immagini e azioni nella Milano del Tardo Medioevo</i>	»	157
Marta Calleri, <i>L'altra giustizia. I lodi arbitrali a Genova (secc. XII-XIII): arbitri, notai, documenti</i>	»	183
Ermanno Orlando, <i>Il sistema di composizione negoziale ed extragiudiziario dei conflitti a Spalato nel XV secolo</i>	»	203
III. La giustizia in Europa		
Simone Balossino, <i>Notai, corti di giustizia e forme documentarie nelle città della Francia meridionale tra XII e XIII secolo</i>	»	219

Thomas Delannoy, <i>Un tabellionage original: l'encadrement de l'activité des passeurs d'actes dans le duché de Bretagne</i>	pag. 247
Maria Luisa Domínguez-Guerrero, <i>Los escribanos del concejo ante la justicia: un pleito por el acceso al oficio</i>	» 271
Rocío Postigo Ruiz, <i>Los escribanos de la justicia de Sevilla. Las ordenanzas de 1442</i>	» 293
Miguel Calleja-Puerta, <i>Práctica judicial y producción de documentos en los reinos de León y Castilla (1150-1250 ca.)</i>	» 323
Adinel C. Dincă, <i>Il ritratto di un notaio pubblico della Transilvania tardo-medievale: Urbanus Petri de Stynawia († ca. 1471). Aspetti sociali, legali e paleografici</i>	» 347
 IV. La giustizia della Chiesa	
Sandra Macchiavello, <i>La giustizia nell'estremo ponente ligure: l'arcivescovo Siro, i notai, i documenti (1143-1156)</i>	» 373
Emanuela Fugazza, <i>Piacenza, anni Venti del Duecento. Profili della prassi negoziale in una lite successoria</i>	» 395
Livia Orla, <i>Il tribunale dell'abate: notariato e documentazione a Susa nel secolo XIV</i>	» 413
Maria Cristina Cunha - Maria João Oliveira e Silva, <i>Notai pubblici e notai della curia nelle udienze ecclesiastiche di Braga e Porto (secoli XIII e XIV)</i>	» 437
Mariangela Rapetti, <i>Secreto e secretarios nei Tribunali dell'Inquisizione spagnola. Il caso di Sassari intorno al XVII secolo</i>	» 449
 V. La giustizia nell'Italia centro-meridionale	
Maria Galante, <i>L'eredità di Federico II nella documentazione giudiziaria del Regno di Sicilia degli ultimi Svevi</i>	» 471
Giuliana Capriolo, <i>Tra Napoli e Amalfi: persistenze e innovazioni nella documentazione giudiziaria di XIII secolo</i>	» 483
Corinna Drago Tedeschini, <i>Corti di giustizia locali: la situazione barese affiorante dalle carte (secc. XIII-XV)</i>	» 499

Bianca Fadda, <i>Notai e documentazione nella Sardegna dei giudici (secc. XII-XIII)</i>	pag.	519
Cristina Carbonetti Vendittelli, <i>La giustizia dei vincitori, le cautele dei vinti. Gli atti della guerra del 1290 tra Roma e Viterbo</i>	»	537
Matthieu Allingri, <i>Les pouvoirs de juridiction des notaires toscans: autour du titre de notarius et iudex ordinarius et du précepte de guarantee (XII^e-XIV^e siècle)</i>	»	551
Maria Cristina Rossi, <i>Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un « ceto » emergente</i>	»	591
VI. La giustizia nell'Italia settentrionale		
Giovanna Maria Orlandi, <i>Il vertice della giustizia podestarile a Genova: Baldovino de Ioço e il suo frammento di metà Duecento</i>	»	619
Paola Guglielmotti, <i>Tra attività istituzionale e network personali: nuovo sondaggio sui giudici a Genova nella prima metà del Trecento</i>	»	637
Antonella Rovere, <i>Procedure e modalità redazionali dell'amministrazione della giustizia civile a Savona agli inizi del XIII secolo: il cartolare di 'Saono'</i>	»	663
Antonio Olivieri, <i>Giustizia e finanza nel Tardo Medioevo: qualche esempio dall'Italia centro-settentrionale del Trecento</i>	»	685
Paolo Buffo, <i>Giudici, notai e prassi documentarie nei domini sabaudi (secoli XIII-XV)</i>	»	709
Stefano Talamini, <i>Notai e cancellieri nella Repubblica di Venezia tra Medioevo ed Età moderna. Produzione, conservazione e tradizione degli atti giudiziari civili</i>	»	731



Notai e uomini di legge a Pisa tra XI e XII secolo: riflessioni sul profilo culturale di un «ceto» emergente

Maria Cristina Rossi
mariacristina.rossi@unipi.it

1. *Introduzione*

Il presente contributo si pone l'obiettivo di individuare giuristi e pratici del diritto attivi a Pisa nei decenni a cavallo tra l'XI e il XII secolo, per provare a delineare la fisionomia culturale di un piccolo gruppo di *irisperiti* che spicca chiaramente nella documentazione superstita. L'arco cronologico di riferimento è compreso tra il 1060 e il 1150 circa: si tratta di un periodo in cui tutta l'Italia, più o meno contemporaneamente, fu investita da una ventata di rinnovamento sul piano del diritto, ma, nello specifico della realtà pisana, poco indagato in questa prospettiva, forse perché messo in ombra dall'epoca immediatamente successiva, meglio documentata dalle fonti¹.

Anche Pisa, dunque, vede l'affermazione di un gruppo di giuristi dotti che emerge in maniera netta, e apparentemente in contrasto, tanto con gli operatori del diritto delle generazioni immediatamente precedenti, quanto con i notai contemporanei².

Nonostante l'abbondanza della documentazione di epoca medievale conservata negli archivi cittadini, le fonti utili allo scopo che qui ci si prefigge non sono numerose, né generose di informazioni. Si tratta quindi di andare a caccia di indizi, i quali più che consentire una ricostruzione solida, suggeriscono la via per ulteriori e opportuni approfondimenti. Nello specifico della prospettiva di indagine qui prescelta, quella della storia della scrittura, tali indizi sono rappresentati dalle tracce materiali che i nostri personaggi hanno lasciato dietro di sé nella documentazione superstita, generalmente nella forma di una semplice sottoscrizione autografa apposta in calce

¹ Sulla rinascita del diritto e l'emergere di figure designate come « giuristi », « esperti di diritto » o attraverso espressioni analoghe, restano punti di riferimento imprescindibili CORTESE 1982a, CORTESE 1982b, CORTESE 1982c, poi pubblicati, in una versione rielaborata, in CORTESE 1992. Allo stesso Cortese si deve, naturalmente, la categoria storiografica di 'ceto' richiamata nel titolo.

² Il tema è già stato affrontato a partire da una prospettiva diversa da quella qui proposta da GARZELLA 2001 e RONZANI 2001. Durante l'elaborazione di questo saggio ho avuto proficui momenti di confronto sul tema con Alberto Cotza, assegnista del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell'Università di Pisa, che ringrazio anche per avermi fatto leggere le bozze di un suo saggio di prossima pubblicazione con il titolo di *I giudici e la città (Pisa, 1100-1138 ca.)*.

ad atti notarili. Non ci sono giunte, infatti, per l'epoca più precoce, su cui mi concentrerò, le fonti essenziali per definire e studiare adeguatamente il profilo tecnico e culturale dei giuristi di nuova formazione, vale a dire gli atti stessi prodotti nell'ambito della pratica delle loro funzioni: non abbiamo, con l'eccezione di poche emersioni, atti giudiziari prima della fine degli anni '30 del XII secolo. Fino a quest'epoca la documentazione pisana conservata riguarda soprattutto il trasferimento di proprietà fondiaria e non ci restano atti giudiziari, né tutta la documentazione della pratica ad essi connessa, che consentirebbero di osservare la cultura tecnica e giuridica dei nostri giurisperiti direttamente all'opera durante un processo.

La ricerca copre quindi un segmento cronologico ben definito: le delimitazioni indicate non sono state definite a priori sulla base di periodizzazioni convenzionali, ma emergono dall'osservazione diretta di quanto accade all'interno della stessa documentazione pisana. Dopo il 1060, ma soprattutto a partire dalla fine del secolo, il panorama di coloro che partecipano alla vita cittadina, almeno nella misura in cui la vediamo riflessa nei documenti, inizia a popolarsi di personaggi nuovi, mai documentati prima e degni di interesse per le loro qualifiche, il loro profilo culturale, la loro attività e le relazioni che intessono. La delimitazione temporale più bassa è invece rappresentata dalla metà del secolo XII, quando appare con evidenza, quasi all'improvviso, che qualcosa è cambiato: i profili dei giuristi si stabilizzano e li vedremo coinvolti negli apparati giudiziari cittadini, come funzionari della curia comunale e di quella vescovile. Allo stesso tempo, le fonti mostrano che il diritto romano è ormai stato assimilato e anzi lo vediamo applicato in diversi contesti.

Resta quindi da gettare luce sul periodo che precede l'epoca del cambiamento, nella convinzione che proprio da lì si debba partire per comprendere le novità che si paleseranno, in maniera dirompente, solo nell'epoca successiva. Se si indaga su un piano strettamente storico-giuridico, la documentazione conservata non reca tracce di rinnovamento prima della metà del secolo XII; questa constatazione ha condotto Chris Wickham a sostenere, non senza ragioni, che Pisa non fu una città di antica tradizione romanistica (come invece i Pisani volevano far credere) e che il fenomeno della rinascita del diritto a Pisa fu piuttosto un'operazione ideologica, studiata e attuata nel giro di pochi anni³.

Questo quadro può però in parte derivare dalla limitata varietà della documentazione conservata, che per la sua natura esclusivamente notarile e relativa alla proprietà non consente di aprire spiragli di conoscenza sui passi che portarono ad una situazione di profondo rinnovamento. Qualora però, come si diceva, si rivolga

³ WICKHAM 2000, p. 205.

l'attenzione alle tracce materiali lasciate da coloro che agirono in città come giuristi e pratici del diritto, è invece possibile ricostruire un contesto in cui questi *sapientes* dovettero presumibilmente giocare un ruolo decisivo nell'affermazione del nuovo assetto giuridico e politico della città⁴.

La documentazione superstite li fotografa semplicemente nel loro ruolo di astanti in atti, la cui rappresentazione scritta è poi, come si è detto, gestita dalla figura professionale del notaio. Ma, oltre alle indicazioni che vengono dall'esame del contenuto del documento, che non si tratti di semplici testimoni privi di un ruolo attivo è suggerito anche dal fatto che le sottoscrizioni autografe di coloro che prendono parte all'atto vanno pian piano scomparendo dalla documentazione pisana di questo periodo, di pari passo con la progressiva affermazione del notaio come tecnico dotato di *fides publica*, e restano solo quelle di coloro che ebbero un ruolo di rilievo nell'atto stesso. Sul piano del metodo, è poi il caso di ribadire che anche una semplice sottoscrizione autografa può, pur nella sua brevità, fornire validi – direi insostituibili – elementi di valutazione, soprattutto qualora si sia in grado di analizzarne le varie componenti. Una sottoscrizione è infatti un *fatto di scrittura* complesso, in cui si intrecciano indissolubilmente elementi formulari, grafici, simbolici, che vanno ben al di là della mera segnalazione di una presenza e che bisogna di volta in volta considerare attentamente.

La cornice all'interno della quale ci si muove è molto complessa, e sufficientemente nota: basterà quindi riassumerla per sommi capi. Nei secoli centrali del medioevo Pisa si presenta come una realtà all'avanguardia dal punto di vista sociale, giuridico, economico e istituzionale. A partire dalla metà dell'XI secolo la civitas pisana si distinse per la sua centralità come potenza marittima nel Mediterraneo e porto principale della Marca di Tuscia, le cui imprese militari oltremare sono ben note. Allo stesso tempo la città mostrò una notevole vitalità dal punto di vista sociale ed istituzionale. Esempio, a questo proposito, è il cosiddetto Lodo delle Torri, esito di un processo politico che aveva portato ad un elaborato strumento per la gestione della concordia cittadina negli anni duri del conflitto fra Papato e Impero.

⁴ Le dinamiche politiche e sociali che interessarono la città sono ben note e sono state al centro di numerosi approfondimenti condotti da diverse prospettive. Tra gli studi più significativi utili a inquadrare il tema qui affrontato basterà ricordare quelli di Peter Classen, Chris Wickham, Mauro Ronzani, Gabriella Rossetti, dei quali mi limito a richiamare CLASSEN 1983 (con particolare riferimento alla sezione *Richterstand und Rechtswissenschaft in italienischen Kommunen des 12. Jahrhunderts*, pp. 27-126), WICKHAM 2000, RONZANI 1996, ROSSETTI 1993.

Precoce comune consolare, la civitas di Pisa divenne un importante interlocutore politico di imperatori e pontefici, diventando così teatro di azione dei protagonisti del tempo quali Matilde di Canossa ed Urbano II fino a Eugenio III, ma anche gli imperatori Enrico IV ed Enrico V. A tale centralità corrispose anche la vivacità della sua classe dirigente che diede i natali al già menzionato pontefice Eugenio III, così come al celebre giurista Burgundio⁵.

Anche per quanto concerne in particolare la storia del diritto, il caso di Pisa è esemplare e precoce. Tra le novità di maggior rilievo si possono annoverare la prima attestazione dei consoli già negli anni '80 del secolo XI e, soprattutto, la circostanza che la città si dotò di un testo normativo complesso ed evoluto in tempi molto precoci: i Costituti pisani, databili al 1160, sono il testo statutario cittadino più antico e più ampio giuntoci integralmente attraverso il famoso ms. Yale, conservato alla Beinecke Library⁶.

Richiamata, in estrema sintesi, la cornice è ora opportuno volgere l'attenzione alle fonti.

2. Il notariato pisano

Per quanto si può osservare dalla documentazione superstita, in una situazione di estrema vivacità a tutti i livelli sono i notai a dominare in modo pressoché incontrastato il panorama della produzione documentaria dei secoli XI e XII. L'unica traccia certa di un canale parallelo di produzione documentaria, alternativo a quello notarile, emerge soltanto per una minima parte della documentazione vescovile, gestita autonomamente da personale di curia⁷. Vi sono poi altri documenti, troppo pochi e isolati per consentire uno studio organico, in cui non viene fatta menzione del responsabile della stesura e su cui tornerò in sede di conclusioni, perché costituiscono, a mio giudizio, elementi da considerare e valutare attentamente nell'ambito del tema qui trattato.

⁵ Oltre a RONZANI 1996, RONZANI 1991a e RONZANI 1991b, si vedano MATZKE 1998 su Daiberto e CLASSEN 1974 su Burgundio.

⁶ Sui *Constituta* basti il rinvio al quadro generale fornito da ROSSETTI 2001; su questo manoscritto, in particolare, cfr. STORTI STORCHI 1998 e *Constituti della legge*.

⁷ Esempi di una produzione documentaria solenne interna alla curia vescovile sono una *cartula concessionis* emessa nel 1116 dal vescovo e « scripta per manus Obderici Viennensis eo tempore cum supradicto episcopo commorantis » (Pisa, Archivio Storico Diocesano [ASDPi], *Dipl. Arc.* 251, ed. in *Carte AAPi* 2, n. 43) e una *pagina institutionis* del 1125 redatta dal diacono Uberto (ASDPi, *Dipl. Arc.* 275, ed. in *Carte AAPi* 2, n. 67). Per un quadro complessivo della cultura grafica e della produzione documentaria all'interno dell'episcopio pisano si veda ROSSI 2012, in particolare ai capitoli 1.2 e 1.3.

Quanto a cultura tecnica i notai operanti a Pisa dovettero essere indubbiamente all'avanguardia perché seppero far fronte a situazioni nuove e mutevoli, ponendo il loro bagaglio culturale al servizio delle nuove esigenze di documentazione di una realtà urbana vivace, e prestando le loro competenze anche a istituzioni complesse e di antica tradizione, come il vescovato, e a istituzioni appena nate e ancora in via di definizione e legittimazione, come il Comune.

Sul piano grafico, ancora per gran parte dell'XI secolo i notai pisani utilizzano una corsiva documentaria di sapore antico, che conserva molte caratteristiche della tradizione grafica altomedievale. Si tratta di una tipologia grafica ormai utilizzata esclusivamente nella documentazione notarile: una minuscola rigida, attuata in forme semplificate rispetto a quelle proprie della lunga e antica tradizione della corsiva nuova, di cui permangono, come imbalsamati, alcuni stilemi caratteristici, quali *e* alte e strozzate, *c* alta, *t* con asta raddoppiata, *i* che si prolunga sotto il rigo, *r* con i due tratti anche fortemente divaricati e prolungati verso il basso, legature *ri*, *ro*, *ti* sempre eseguite dall'alto e in senso orario (Fig. 1)⁸. Molte di tali caratteristiche permangono anche quando la scrittura notarile avrà assunto le forme di una minuscola moderna, di base sostanzialmente carolina (Fig. 2). In un panorama grafico complesso e articolato come quello che caratterizzò la società pisana dei secoli XI e XII, questa tipologia grafica resta prerogativa del ceto notarile, un gruppo fortemente coeso e per certi aspetti assai fedele al passato. Le peculiarità sopra evidenziate rendono le scritture notarili immediatamente riconoscibili e autorizzano a parlarne senza esitazioni nei termini di scrittura di casta.

Passando dalla scrittura a uno dei formalismi più qualificanti l'appartenenza professionale e l'attività dei notai, è facile osservare che il *signum* usato dai tabellioni pisani è il tipico segno di antica tradizione formato da una base a forma di *L* maiuscola (o di *h*, per meglio dire) sulla cui asta verticale si innestano altri segni grafici stilizzati in cui Giorgio Costamagna ha riconosciuto le note tironiane per *subscripti*⁹. Un segno in tale foggia caratterizzerà per tutto l'arco cronologico considerato la maggior parte del notariato cittadino, anche quello più innovativo, ancora nel XII secolo praticamente senza eccezioni. Scrittura e *signum* si configurano in maniera inequivocabile come elementi dal valore propriamente tecnico.

Infine, la documentazione notarile presenta in questo periodo, dal punto di vista formale e diplomatico, caratteri molto tipici e costanti: in sostanza è princi-

⁸ Si tratta di un fatto generalizzato in Italia messo bene in luce, tra gli altri, da Attilio Bartoli Langeli, che ha sottolineato il carattere autentificativo della scrittura dei notai: BARTOLI LANGELI 2006.

⁹ All'interno di un'ampia produzione sul tema cfr. COSTAMAGNA 1950 e COSTAMAGNA 1996, ma si veda anche GHIGNOLI 2013.

palmente all'interno della struttura tradizionale della *charta*, opportunamente modificata e riadattata, che vengono inquadrate tutte le esigenze di documentazione¹⁰.




Fig. 1 - ASDPi, *Dipl.* Arc. 196 [1097 marzo 29] (particolare).




Fig. 2 - ASDPi, *Dipl.* Arc. 231 [1114 novembre 2] (particolare).

¹⁰ SCALFATI 2012.

3. *I iurisperiti: le origini*

Come si è detto, la pressoché intera produzione documentaria in città è affidata ai notai, che, a seconda delle circostanze, possono essere affiancati, come nei casi in cui all'atto partecipi una donna da interrogare, da giudici la cui formazione grafica, per quanto possiamo constatare dalle loro sottoscrizioni, non si discosta da quella dei notai. Ma, a partire dalla metà del secolo XI, fanno la loro comparsa sulla scena della documentazione, all'inizio singolarmente per diventare più presenti, numerosi e attivi tra gli anni '10 e gli anni '50 del XII secolo, altri soggetti riconducibili al mondo del diritto: l'escatocollo di molti documenti riguardanti atti di indiscutibile rilievo politico si popola delle sottoscrizioni di personaggi dai profili e dalle funzioni sfuggenti, ma che si collocano inequivocabilmente tra le fila dei pratici del diritto. Come cercherò di dimostrare, questi professionisti del diritto costituiscono un gruppetto esiguo, ma con tutta evidenza molto dinamico, coeso e omogeneo dal punto di vista della formazione.

La maggioranza di costoro esprime unicamente la qualifica di *iudex*: fatta eccezione per uno di loro, Lamberto Strabo, tutti gli altri non si fregiano mai della doppia qualifica di giudice e notaio, come invece fanno alcuni professionisti a loro contemporanei, e non si occupano della redazione materiale di documenti, se non in qualche caso insolito e ben inquadrabile. Si tratta, nella maggior parte dei casi, anche se non in via esclusiva, di *iudices sacri Lateranensis palatii*, la cui origine andrebbe fatta verosimilmente risalire, secondo Rudolph Hiestand, al periodo di minorità di Enrico IV e della reggenza in Italia di Vittore II, che al suo passaggio in Tuscia potrebbe aver concesso al vescovo di Pisa il privilegio di creare notai e giudici pubblici¹¹.

Accanto a tali giudici compaiono personaggi che si fregiano di qualifiche diverse, quali *causidicus*, *causarum patronus*, *advocatus*, *iurisperitus*. Per costoro è ancora meno agevole inquadrare correttamente ruoli e funzioni; ma in alcuni casi si può ipotizzare che si tratti di professionisti del diritto in formazione, ancora sprovvisti del titolo di giudice¹².

Se ci si sofferma a considerare puntualmente gli elementi analizzati per i notai, vale a dire scrittura, *signa* e forma dei documenti, non è difficile accorgersi che ci si

¹¹ HIESTAND 1987. Si noti, però, che le liste di giudici proposte da Hiestand e Classen, elaborate in assenza di edizioni critiche dei documenti pisani, necessitano una revisione e un aggiornamento.

¹² Sui *causidici* si veda in particolare FRIED 1974, p. 40, secondo il quale il ruolo di causidico costituiva una tappa fondamentale del percorso di formazione dei giudici. Va precisato che, se per la maggior parte dei giuristi qui indagati è possibile seguire i passi della loro carriera, altri non compaiono in seguito nella documentazione come giudici e in una circostanza da chiarire, Ildebrando si qualifica causidico, quando sembra che avesse già acquisito il titolo di giudice.

trova davanti a situazioni profondamente differenti e nuove, che conducono a ipotizzare che tali professionisti dovettero avere funzioni e una formazione sensibilmente diversa e indipendente da quella dei notai.

Il primo giudice con cui si apre l'*excursus* qui proposto emerge per due distinte ragioni: anzitutto per il fatto di essere il primo a fregiarsi del titolo di *iudex sacri Lateranensis palatii*, secondariamente per l'altissima frequenza con cui compare nella documentazione della seconda metà del secolo XI. Il suo nome è Teodorico, sottoscrittore di un gran numero di atti dal 1059 al 1103. La nuova qualifica impiegata da Teodorico doveva essere inizialmente onorifica, più che di sostanza, almeno per quanto possiamo giudicare dalla sua sottoscrizione, che non lascia trasparire la minima differenza di educazione rispetto a quella degli altri giudici contemporanei, che si fregiano del titolo più comune di *iudex sacri palatii*. La scrittura padroneggiata da Teodorico è infatti una minuscola corsiveggiante, caratterizzata da un'assoluta identità formale rispetto a quella impiegata dai notai e dai suoi colleghi giudici, così come pure il *signum* a forma di *L* che lo stesso Teodorico appone in apertura della sua sottoscrizione.

Assai significativo, a questo proposito, è il quadro offerto da una pergamena del 31 agosto 1067, recante una *notitia iudicati* emessa a favore del vescovo di Pisa, Guido¹³. Dopo le sottoscrizioni del duca e marchese Gotefredo e del visconte Ugo, compaiono quelle dei giudici e notai presenti al placito. La lista è aperta dal nostro Teodorico, che – come anche un occhio poco esperto può osservare – non esibisce una cultura grafica differente (Fig. 3), né rispetto ad altri giudici *sacri palatii* che presenziano al placito, né rispetto alla scrittura dell'estensore dell'atto, il notaio regio Guido. Questa constatazione porta a pensare che la rottura rispetto al passato, molto evidente se si guarda alla generazione successiva, non fosse ancora realmente avvenuta.




Fig. 3 - ASDPi, *Dipl. Arc.* 153 [1067 agosto 31] (particolare).

In un arco cronologico di quasi cinquant'anni Teodorico resta l'unico a portare la titolatura di giudice del sacro palazzo lateranense e lo vediamo agire, per lo più da

¹³ ASDPi, *Dipl. Arc.* 153, ed. in *Carte AAPi* 1, n. 154.

solo, nell'ambito di negozi giuridici che riguardano il vescovato e la Chiesa pisana. Nell'ultima pergamena che ci resta da lui sottoscritta, una *cartula donationis* del 24 giugno 1103, Teodorico è affiancato da un giovane collega che fa la sua comparsa sulla scena appena l'anno precedente e che vedremo molto attivo nei decenni a venire, il causidico Ildebrando¹⁴. Ildebrando sembra raccogliere l'eredità del suo predecessore, dal momento che per qualche anno (fino al 1105) resta il solo – esattamente come accadde con Teodorico – a portare la nuova titolatura: proprio con lui, a partire dai primi decenni del secolo XII, si intravedono con chiarezza i primi segni di un cambiamento che si riempirà di sostanza durante la prima metà del secolo.

Ildebrando si distingue immediatamente per i ruoli e gli incarichi che ricopre nell'arco della sua vita. Soffermandoci su quanto emerge dall'analisi dei documenti, la sottoscrizione di Ildebrando evidenzia un chiaro allontanamento dalla cultura grafica tradizionale che caratterizzava fino a quel momento gli esponenti del notariato e i giudici del sacro palazzo: la sua scrittura ha una fisionomia nuova e si configura essenzialmente come una usuale di sicura base carolina, fino ad ora sconosciuta nel panorama dei professionisti della documentazione (Fig. 4). Non vi è traccia di quegli elementi antichi che, come abbiamo visto, continuavano a caratterizzare anche le scritture notarili più moderne, come quella dell'attivissimo Falco, giudice e notaio del sacro palazzo. Persino il *signum* di cui Ildebrando si fregia in apertura delle sue sottoscrizioni assume una *facies* in parte nuova, che non trova corrispondenza nei *signa* impiegati dai suoi predecessori o dai suoi colleghi coevi: al tradizionale segno di ascendenza notarile basato su una *L* si associa il segno di croce, prerogativa di tutti i nuovi tecnici del diritto¹⁵, quasi a voler idealmente e anche visivamente fondere le differenti tradizioni che ai due simboli facevano capo e che lui stesso, per la prima volta, riassumeva nella stessa persona.




Fig. 4 - ASDPi, *Dipl. Arc.* 224 [1109 dicembre 11] (particolare).

¹⁴ Mi riferisco a ASPI, *Dipl. San Martino*, 1104 giugno 24. Va rilevato però che due pergamene del 1102 giugno 21 (ASDPi, *Dipl. Cap.* 284 e 285) recano la sottoscrizione di un Ildebrando che si dichiara *iudex sacri Lateranensis palatii* e che potrebbe essere identificato con il suddetto Ildebrando se non fosse che, a seguito di un confronto grafico, escludo essere autografa, ma tracciata dal notaio estensore dei due documenti, Ildebrando notaio della sede apostolica.

¹⁵ NICOLAJ 1991.

Il carattere di novità che si scorge dietro la sottoscrizione del giudice Ildebrando è confermato dalla lettura e dall'analisi dei documenti che lo vedono coinvolto, i quali ci consentono di seguire la brillante carriera di questo personaggio, che incontriamo la prima volta come causidico in un documento del 24 giugno 1103, poi giudice già l'anno successivo, in una *cartula venditionis* del 18 dicembre 1104¹⁶. Ildebrando fu uomo di fiducia del vescovato e del nascente Comune, due istituzioni che operarono in armonia e che gli affideranno la gestione di momenti cruciali della vita pubblica pisana, portandolo ad occupare un posto di assoluta centralità nelle vicende della città tirrenica, prima come *operarius*, cioè legale rappresentante della chiesa di Santa Maria e poi (caso unico tra i giurisperiti del suo tempo) console della città¹⁷. Non sappiamo nulla delle sue origini familiari, né della rete di relazioni sociali in cui era inserito, ma si può credere che siano state proprio le sue peculiari competenze tecniche a farlo emergere e a far sì che la città gli conferisse un determinante ruolo politico.

Un documento risalente al 3 novembre 1105 sembra inaugurare una stagione più matura, in cui la novità rappresentata dapprima da Teodorico e poi, con maggiore intensità ed evidenza da Ildebrando, si è ormai radicata e consolidata. Si tratta di un *breve* (*breviculum*, per la precisione, si definisce il documento) redatto da Enrico, giudice e notaio del sacro palazzo, nel contesto di una lite che vide contrapposti il monastero di San Michele in Borgo e alcuni privati, i nipoti e i figli di Albana con Enrico di Zabulino: in quella circostanza il nostro Ildebrando è attorniato da quattro giovani colleghi, i causidici Ludovico, Pietro e Guglielmo e Benthò *causarum patronus* (Fig. 5)¹⁸.

Tutti costoro sottoscrivono impiegando scritture di chiara matrice carolina, che evidenziano sicurezza e una indubbia confidenza con l'uso del libro: Ludovico conferisce alla sua sottoscrizione un aspetto documentario attraverso l'allungamento delle aste e la chiusura a fiocco della parte sommitale di *f* e *s*, Pietro padroneggia una bella scrittura libraria, mentre Guglielmo e Benthò esibiscono una carolina di stampo usuale. Anche i *signa* da loro adoperati non rimandano alla tradizione notarile, rispetto alla quale denunciano anzi una rottura, ma si configurano come più moderni: un segno di croce semplice nel caso di Ludovico; ancora un segno di croce, questa volta rinforzata, per Guglielmo, che aggiunge tratti curvi alle estremità dei bracci, collegandoli poi mediante linee punteggiate. Benthò e Pietro utilizzano invece grafismi più personali e as-

¹⁶ ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1105 dicembre 18. Non so spiegare perché nel primo documento Ildebrando compaia già come giudice, mentre, nel documento successivo, in presenza di Teodorico, sottoscriva ancora come causidico.

¹⁷ RONZANI 1996.

¹⁸ ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1106 novembre 3.

solutamente nuovi nel panorama documentario, grafico e simbolico pisano: Benthò apre la sua sottoscrizione tracciando due linee ondulate che vanno talvolta a toccarsi, mentre Pietro adopera un segno costituito da due lunghe linee verticali parallele, chiuse in basso e arricchite da altrettanti freghi di penna annodati che le intersecano. Un *signum* così composto andrà a costituire la base del segno professionale che Pietro adotterà una volta acquisita la qualifica di giudice, a cui, a quel punto, sarà aggiunta la croce lobata che era già stata caratteristica del *signum* di Ildebrando.




Fig. 5 - ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1106 novembre 3 [1105 novembre 3] (particolare).

Questi personaggi iniziarono ad essere sempre più attivi nell'ambito degli interessi del vescovato, dove, nel giro di pochi anni, troveremo Ludovico, Benthò e Pietro promossi a giudici del sacro palazzo lateranense.

Nel 1109 fa la sua comparsa nei documenti, occupando una posizione di spicco, il giudice del sacro palazzo lateranense Bono. Anche costui padroneggia una bella carolina di impronta decisamente libraria, di modulo piccolo e controllato, e apre le sue numerosissime sottoscrizioni con un segno di croce lobata, il cui braccio verticale va a costituire parte del tratto verticale della *E* di *Ego*, posta in apertura della formula di sottoscrizione (Fig. 6). Quanto al *signum*, Bono riprende in chiave moderna ed elegante la sezione più innovativa del segno elaborato e impiegato dal giudice Ildebrando, suggerendo un'appartenenza comune. La cultura grafica di Bono balza immediatamente agli occhi: nelle sue sottoscrizioni mostra una raffinata abilità di gestione dello spazio scrittorio, tipica di scriventi capaci e adusi alla messa per iscritto di testi complessi, evidente soprattutto nei casi in cui le singole parole che compongono la formula vengono sapientemente distanziate al fine di occupare l'intero rigo a disposizione. La stessa pe-

rizia è confermata anche dalla cura profusa da Bono nell'allestimento di un intero documento che ricorda vagamente una pagina di codice, e su cui sarà opportuno tornare¹⁹.




Fig. 6 - ASDPi, *Dipl. Arc.* 216 [1110 novembre 21] (particolare).

Come era già accaduto con Ildebrando, il vescovato punta un'altra volta su uno dei giudici della sua cerchia, affidando a Bono importanti e delicate operazioni patrimoniali, come quelle che riguardano il castello di Ripafratta e il castello di Montemassimo, abilmente gestite dal giudice e dai suoi collaboratori²⁰. Tra questi, fa la sua prima comparsa nei documenti al fianco di Bono il causidico Manfredo. In un documento del 21 novembre 1110, un *breve recordationis* che attesta gli impegni assunti da Ubaldo del fu Sismondo e sua moglie Matilda con l'arcivescovo, l'Opera di Santa Maria e i consoli di Pisa, Manfredo sottoscrive impiegando una bellissima ed equilibrata carolina libraria e fregiandosi di un segno di croce semplice²¹. Un dato molto significativo è rappresentato dal fatto che Manfredo rielabora la sua insegna giudiziale solo nel 1134, l'anno successivo all'ultima sottoscrizione documentata di Bono²². Anche in questo caso, sembra di poter intravedere, nello specchio della

¹⁹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 228.

²⁰ A documentare queste transazioni restano numerosi atti prodotti tra il 1109 e il 1110, conservati nell'Archivio diocesano e editi in *Carte AAPi* 2.

²¹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 216.

²² ASDPi, *Dipl. Arc.* 298.

documentazione superstite, un altro passaggio di consegne, come quello già osservato tra Teodorico e Ildebrando, interpretabile nei termini di un solido rapporto di discepolato, che si concretizzerebbe nell'acquisizione, da parte del professionista più giovane, del *signum* che era stato del maestro.

Nella documentazione pisana dello stesso periodo compare con una certa frequenza anche il giudice Beritho, che fu attivo a lungo, sottoscrivendo una grande quantità di atti dal 1110 al 1119. Il suo profilo culturale è con tutta evidenza più basso rispetto a quello dei personaggi nuovi che abbiamo visto, a giudicare dalla qualità degli atti che lo vedono coinvolto e dalle forme della sua sottoscrizione, che è sì di base carolina ma non particolarmente raffinata né accuratamente eseguita, e dal suo *signum*, semplificato ma ancora legato alla tradizione notarile. Nel quadro della ricostruzione che sta emergendo, il caso di Beritho è importante perché rappresenta una conferma del fatto che, in una società complessa come quella pisana del XII secolo, solo i giuristi di nuova formazione avevano accesso a ruoli di prestigio ed entravano a far parte dell'*entourage* del vescovo e del Comune; gli altri, pur attivi e ben documentati, ne restavano esclusi. Ne deriva che, in quest'ambito, un raffinato bagaglio tecnico e culturale costituiva un requisito essenziale per assumere posizioni chiave nel contesto cittadino, anche se non dava accesso, a quanto pare, alla carriera politica e consolare.

Fino al 1126 la scena del diritto appare dominata dai personaggi che abbiamo visto fin qui. Ma un'importante donazione del vescovo Ruggero del 21 settembre 1126, la cui *charta* versa in un pessimo stato di conservazione, mostra il coinvolgimento di un maggior numero di giuristi, accanto ai già noti Bono, Benthò e Manfredò²³. Compaiono qui nella veste di sottoscrittori i causidici Gerardo e Rolando, Ranieri, Marchio e Ugo *causarum patroni*. Alcuni di questi sono attestati in atti del decennio precedente: Ranieri, che in seguito assumerà il titolo di notaio della sede apostolica, aveva sottoscritto una carta di vendita del castello di Montemassimo all'arcivescovo e ai consoli di Pisa, nell'ambito di un'importante operazione patrimoniale gestita dal giudice Ildebrando²⁴; Rolando è il causidico che, nel 1112, redige un *breve* nel quale si attesta la donazione di Padulesa de Gunale a favore della chiesa di Santa Maria nel contesto dei rapporti tra Pisa e la Sardegna, sempre abilmente gestiti dal famoso giudice Ildebrando²⁵. Gli altri sottoscrittori – Marchio, Gerardo e Ugo – sono forse più giovani, come sembra di poter ipotizzare osservando la posi-

²³ ASDPi, *Dipl. Cap.* 394.

²⁴ ASDPi, *Dipl. Arc.* 225.

²⁵ ASPI, *Dipl. Primaziale*, 1113 marzo 14. Per una ricostruzione dell'interessante vicenda documentaria che riguarda i rapporti tra la città tirrenica e la Sardegna in questo torno d'anni si veda MASTRUZZO 2008.

zione dei loro interventi autografi nell'escatocollo: ci troviamo probabilmente di fronte a esponenti di una nuova generazione di giuristi, che si collocano coerentemente all'interno della scia già tracciata dai loro predecessori.

I giuristi dei quali si è parlato sono certamente i più dinamici, i più aggiornati, coloro che giocarono un ruolo determinante nell'ambito degli affari e degli equilibri cittadini; sebbene sia difficile definire con precisione le loro competenze e funzioni, è possibile immaginare che alcuni di quelli nominati siano stati per gli altri guide e maestri, dando una chiara impronta e un indirizzo unitario all'operato di tutto il gruppo.

Accanto a questi, emergono dalla documentazione anche altri personaggi meno ricorrenti, che avranno rivestito ruoli più marginali. Vale però la pena di annoverarli, in quanto la loro formazione denota inequivocabilmente una radice comune a quella dei loro colleghi più in vista. Mi riferisco al giudice Contulino²⁶, così come ai causidici Bernardo²⁷ e Guglielmo²⁸.

4. *Giuristi redattori di documenti*

Come ho anticipato in apertura, oltre alle numerose sottoscrizioni autografe di giuristi, sono conservati anche alcuni documenti che esulano dal filone notarile e che risultano redatti da pratici del diritto.

Si è già detto che i giurisperiti di cui si sta parlando non portano generalmente il doppio titolo di giudice e notaio. Non li vediamo, quindi, di norma impegnati nell'allestimento materiale di documenti, ma – per quello che possiamo giudicare da ciò che resta – vi partecipano solo come autorevoli *intervenientes*. Non siamo neppure in grado di valutare se la loro presenza abbia potuto in qualche misura influenzare la forma e il dettato dei documenti da loro sottoscritti. In alcuni frangenti specifici, però, costoro si fecero carico della stesura di atti. È il caso del giudice Bono, il quale, in almeno due circostanze, veste i panni di redattore di documenti. Nel 1114 Bono porta a termine una *cartula venditionis* che era stata commissionata al notaio Arnaldo, «qui morte subita preventus hanc cartulam complere non potuit»²⁹. In quella circostanza Bono si comporta da sostituto del notaio; al termine del documento il

²⁶ Contulino fa la sua prima comparsa nel 1111 e ricompare nel 1116 in una sentenza di Margoldo, giudice delegato del "princeps"; il giudice interviene anche come garante della copia autentica di un atto del 1087, sottoscrivendosi come *iurisconsulto*.

²⁷ ASDPi, *Dipl. Arc.* 224, 225.

²⁸ ASPi, *Dipl. San Michele in Borgo*, 1106 novembre 3.

²⁹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 226.

giudice Bono appone la sua sottoscrizione secondo la formula tipicamente impiegata dai giudici «interfui et subscripsi», aggiungendo per l'occasione una sorta di *completio* «et vice iamscripti Arnaldi notarii complevi et dedi».

Diverso è il caso di un secondo documento redatto fin dall'inizio da Bono. Mi riferisco a un giuramento di fedeltà prestato tra il 1114 e il 1115 all'arcivescovo da parte degli abitanti del castello di Vivaio³⁰. Un tale tipo di documento esula, per la sua stessa natura, dal filone di esclusiva competenza notarile; non stupisce, perciò, che l'intera operazione (sia politica, sia di scritturazione) sia gestita in prima persona dal giudice. In assenza di un formulario consolidato per documenti di questa natura, il giudice Bono piega la sua attrezzatura concettuale alla stesura di un documento ibrido che attinge sia dal *breve* sia dalla *charta*. Il giuramento si apre con il *signum* di Bono, seguito dall'invocazione alla Trinità. Segue il testo del documento redatto in prima persona e al tempo presente: sono i castellani e abitanti del castello di Vivaio a parlare. Il testo si chiude come un *breve*, con la consueta formula con cui si dichiara che il documento viene fatto scrivere «ad memoriam in futurum habendam», seguita dalla datazione di luogo e di tempo, con la sola indicazione dell'anno. L'escatocollo prevede unicamente l'indicazione di coloro che presenziarono alla causa: il giudice Bono e Gerardo «Romane sedis et Pisane ecclesie camerarius vir probandus».

Che sia stato il giudice a dirigere e orchestrare l'intera operazione è confermato dal fatto che sul verso della pergamena sono riportati, di sua mano, i dati salienti del contenuto del documento e una lista di nomi, presumibilmente i presenti o coloro che proposero o accolsero l'accordo. In questo caso conosciamo la paternità del documento, esplicitata all'interno del testo nella forma di una vera e propria *rogatio*. Si tratta di un documento ibrido, che ben poteva essere scritto da un giudice non notaio. Va però rilevato che a distanza di qualche tempo, lo stesso Bono commissionò al notaio della sede apostolica Pagano la redazione di una copia notarile, forse perché percepita come capace di dare maggiore garanzia, in un periodo in cui il notariato si avviava ad acquisire piena *fides publica*³¹. Un elemento degno di nota risiede nel fatto che il notaio apre il documento con il *signum* di Bono, riconoscendo in questo modo l'autorevolezza e la legittimità dell'operato del giudice, mentre apre la sua sottoscrizione col suo proprio *signum*.

Quello presentato non è il solo esempio negli archivi pisani in cui sia un personaggio privo della qualifica di notaio a redigere un documento. In un contesto del

³⁰ ASDPi, *Dipl. Arc.* 228.

³¹ ASDPi, *Dipl. Arc.* 229 in cui il notaio, dopo aver copiato fedelmente il testo di Bono, appone la sua sottoscrizione: «Ego Paganus notarius apostolice sedis rogatu iamscripti Boni iudicis omnia iamscripta scripsi».

tutto particolare, quello delle relazioni tra Pisa e la Sardegna, anche il causidico Rolando allestisce un *breve*³². Anche in quel caso, Rolando dà forma a un documento ibrido, vergato in una bella carolina ispirata a modelli librari, ma arricchita per l'occasione da appena accennati elementi cancellereschi.

L'esiguità della documentazione pisana superstite non consente generalizzazioni. Ma possiamo affermare che normalmente a Pisa i rappresentanti della nuova cultura giuridica restano esclusi dalla redazione di documenti, che restano monopolio del notariato, ma quando lo fanno allestiscono in genere documenti ibridi, innovativi, attingendo a tradizioni diverse e adottano di preferenza la forma del *breve*, più adatto ad aderire alle diverse realtà da descrivere e regolare, nonché ad accogliere tutti i necessari elementi di novità. Questo fenomeno è ben noto ed è stato interpretato come uno dei presupposti dell'evoluzione del documento notarile verso la nuova forma dell'*instrumentum*³³. Da un punto di vista grafico, tali documenti sono caratterizzati dall'uso di una scrittura usuale, talvolta adattata ad uso documentario attraverso semplici artifici, quali l'allungamento delle aste ascendenti.

Dunque, osservando i pochi casi che abbiamo a disposizione, pare di poter affermare che i documenti redatti da giudici non notai sono spesso caratterizzati da elementi stabili: la scrittura mai notarile ma carolina, usuale o libraria, il *breve* come forma documentaria giudicata più consona, il contenuto spesso diverso dalle situazioni patrimoniali generalmente normate dai documenti notarili.

Pur nella rarefazione di testimonianze "estese" di questo tipo, la stabilità e la concomitanza di tali caratteristiche possono costituire la base di indagini comparative e rappresentare utili termini di confronto per collocare e contestualizzare altri documenti certamente non notarili e privi di una sottoscrizione che ne denunci la paternità.

In questa prospettiva, va considerata la cosiddetta *proclamatio* dei Casciavolesi, un documento in cui gli *homines* di Casciavola, prestando fedeltà all'Opera di Santa Maria, denunciano pubblicamente le violenze subite dai *Longubardi* di San Casciano, rivendicando la loro natura giuridica di uomini liberi³⁴. Redatto in una carolina di tipo usuale, rigida ma impaginata in maniera sicura, secondo un formulario libero e privo di qualsiasi formula di chiusura o di autenticazione, è certamente imputabile a un laico non notaio, con tutta probabilità proprio un giurisperito (Fig. 7). Come si evince chiaramente dagli incarichi affidati ai giuristi dalle istituzioni cittadine, in una fase di assenza del

³² MASTRUZZO 2008.

³³ SCALFATI 1993, p. 63 e sgg.

³⁴ ASPi, *Diplomatico Roncioni*, 93 (1050), ed. in *Lettere originali*, pp. 151-157.

titolare della cattedra vescovile pisana un tecnico del diritto era la persona più titolata a gestire una situazione come quella descritta e a redigerne una attestazione scritta.




Fig. 7 - ASPi, *Dipl. Roncioni*, 93 [1198 luglio 24 – 1106 marzo 19] (particolare).

Sciolte caroline di stampo usuale, talvolta connotate in senso lievemente cancelleresco (come è il caso della *proclamatio*), caratterizzano in maniera inequivocabile il campo delle scritture giudiziarie ibride, fluide, libere, e dovettero essere un tratto distintivo di tutti quei documenti che non ci sono giunti perché destinati all'eliminazione, una volta esaurita la loro funzione pratica all'interno di un contenzioso. Quando sopravvivono, tali testi sono spesso anonimi, in quanto non presentano sottoscrizioni che ci consentano di identificare con sicurezza il responsabile della loro stesura. Ma l'analisi grafica indica una strada sicura perché in essi riconosciamo scritture usuali che rimandano *ictu oculi* a pratici del diritto.

5. Nel cuore del XII secolo: i segnali di una situazione matura

I professionisti del diritto di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti ci accompagnano dentro la metà del XII secolo, quando le fonti, ora più ricche in termini tipologici e quantitativi, ci mostrano un sistema giuridico organizzato e sofisticato, caratterizzato dalla presenza precoce di tratti romanistici. I loro successori saranno

pienamente coinvolti nella pratica della giustizia cittadina, che da questo momento in poi inizia ad essere ben documentata. Tra i nomi più ricorrenti incontriamo quelli di Marchese, Carpino, Nerbotto, Burgundio, attivi nella curia giudiziaria vescovile e in quella comunale. Questi personaggi ricorrono stabilmente all'interno di un apparato giudiziario sempre più articolato e complesso – di cui furono con tutta probabilità fautori e frutto –, contribuendo a rendere la cultura giuridica uno strumento essenziale di legittimazione politica.

L'*excursus* proposto ha fatto emergere un compatto gruppo di giuristi che, a partire dalla seconda metà del secolo XI, assumono progressivamente importanza nei primi decenni del secolo successivo fino a giocare ruoli chiave nelle dinamiche cittadine. Sono state messe in luce le ragioni per cui costoro risaltano nel contesto generale, ma bisogna ammettere che molti interrogativi e molte questioni decisive restano in sospeso. Anzitutto, per nessuno di questi professionisti è possibile ricostruire un profilo biografico e familiare, circostanza piuttosto singolare per una realtà come quella pisana in cui la ricerca prosopografica ha aperto nei decenni passati importanti spiragli di conoscenza sulla società cittadina e che porta inevitabilmente a chiedersi se non si trattasse di personaggi provenienti da fuori città, o con maggiore probabilità professionisti formati altrove³⁵. Questa ipotesi sarebbe anche confermata dall'osservazione che questi esperti di diritto sono attivi a Pisa per periodi relativamente brevi, come se vi arrivassero in età già matura, diversamente da quanto accade ad esempio per i notai, documentati su archi cronologici lunghi³⁶. Un silenzio analogo riguarda, allo stato attuale della ricerca, un altro aspetto cruciale, vale a dire la cultura giuridica di questi personaggi, di cui, per la verità, non sappiamo proprio nulla: non essendosi conservate testimonianze scritte di loro mano, che certamente furono prodotte in abbondanza durante l'esercizio delle loro funzioni anche nel periodo precedente a quello per cui sono conservate le sentenze, siamo privati di un elemento di valutazione insostituibile.

Oltre naturalmente all'indagine storica volta a inserire correttamente questi personaggi nel loro quadro di azione, l'unica possibilità ulteriore di estrapolare informazioni, seppur indirette, sul profilo di tali figure risiede nell'osservare la loro cultura grafica, che, come abbiamo visto, si impone per il suo carattere di novità rispetto al contesto. Si tratta di una strada stretta, in cui bisogna seguire il filo di det-

³⁵ Al fine di verificare questa ipotesi, chi scrive sta conducendo ricerche più approfondite nei fondi documentari di realtà con cui Pisa intrattenne stretti rapporti in questo periodo, primi tra tutti Roma e la corte matildica.

³⁶ Un'altra indicazione in questo senso verrebbe dal fatto che solo in un caso conosciamo il patronimico di un giudice e dalla constatazione che gli esponenti di questo gruppo non compaiono nella documentazione come contraenti o possessori di beni.

tagli minimi, che però sommati agli altri elementi derivanti dall'analisi complessiva delle sottoscrizioni e dei documenti, non sono affatto irrilevanti. Le ricerche condotte sul tema in diversi contesti territoriali, sebbene molto differenti per alcuni aspetti, possono risultare d'aiuto nell'inquadrare un po' meglio il problema. In particolare, gli studi di Giovanna Nicolaj sulla documentazione aretina hanno dimostrato come una nuova cultura grafica non sia che «la manifestazione più palpabile e più immediatamente percepibile di una rinascenza globale ... di tutti quelli che mutano profondamente nelle loro funzioni e nella loro cultura»³⁷. In quel preciso contesto urbano, la rinascita del diritto partiva dal notariato, ma le conclusioni proposte sono valide in parte anche per la situazione pisana: il fenomeno grafico è spia, in questo preciso contesto, di un rinnovamento culturale profondo.

Rimanendo dunque nella prospettiva qui prescelta (che è anche l'unica possibile), quella strettamente legata alla storia della scrittura, ritengo che possa essere individuata una correlazione, una stretta continuità tra gli esperti di diritto di cui si è parlato per il periodo delle origini e quanto accade dopo. Se anche la strada paleografica non consente di individuare con certezza coloro che furono in prima persona i fautori del cambiamento né le modalità in cui le novità furono attuate, d'altra parte fornisce un dato sicuro: rivela, cioè, un legame indissolubile tra personaggi emergenti, di nuova e dotta formazione, impiego di scritture usuali o schiettamente librarie di base carolina e conoscenze giuridiche nuove e raffinate.

Dopo aver analizzato le sottoscrizioni dei singoli giudici, può dunque essere utile provare a inserirle in un contesto più ampio, che consideri anche la documentazione giudiziaria superstita per il XII secolo, per vedere cosa emerge dall'analisi di queste diverse espressioni grafiche complesse, certamente elaborate all'interno dello stesso ambiente.

Le sentenze pisane si conservano con continuità dal 1138³⁸. I giudici che emettono tali sentenze sono, a questo punto, ufficiali della città, detentori di un ufficio stabile e designati *ad omnes causas*. Da un punto di vista grafico, questi documenti non aiutano in quanto, in una situazione istituzionale ormai consolidata e stabilizzata, in cui generalmente uno dei giudici che emettono la sentenza si fa carico anche della sua redazione materiale, si assiste ad una progressiva uniformità e ad un appiattimento di tutte le espressioni grafiche ufficiali sulle forme della minuscola diplomatica, ormai caratteristica dell'intera produzione comunale. In altre parole, le

³⁷ NICOLAJ 1991, p. 61.

³⁸ D'AMIA 1962.

sentenze riproducono quei caratteri formali che ritroviamo, senza eccezioni, negli atti notarili coevi e nella produzione documentaria ufficiale cittadina. Anche i giudici estensori di sentenze, quindi, si atterranno alle caratteristiche formali del resto dei documenti.

Ma oltre alle sentenze, disponiamo di altre testimonianze scritte meno formalizzate da cui emergono elementi utili per una analisi complessiva. A questo proposito, assolutamente degno di nota, nonché meritevole di un nuovo approfondimento, è un prezioso documento del 1155, noto come *memorandum* di San Rossore³⁹. Si tratta di un testo in forma dialogica prodotto nell'ambito di una disputa, durata quasi un cinquantennio, che oppose i monaci di San Rossore ai canonici della cattedrale di Pisa. Questo testo, unico nel suo genere nel panorama documentario pisano, ha attirato l'attenzione degli studiosi, soprattutto perché rivela una notevole conoscenza del diritto romano, come dimostrano le numerosissime citazioni dal *Digestum*, dal *Codex* e dal *Decretum Gratiani*. Da un punto di vista materiale, il *memorandum* si presenta come un fascicolo pergameneo costituito da due bifoli inseriti l'uno dentro l'altro, in cui si alternano non meno di due diverse mani, tutte classificabili come abilissime usuali di modello carolino (Fig. 8). L'opera di messa per iscritto non è dunque imputabile a copisti di professione, che avrebbero impiegato scritture formalizzate del tipo di quelle che troviamo nella contemporanea documentazione ufficiale, ma è piuttosto riconducibile a dotti o a pratici del diritto, uomini impegnati nell'attività di consulenza o di insegnamento, che si erano formati sui libri: si riconoscono inequivocabilmente, un'altra volta, le scritture dei nuovi protagonisti della cultura urbana del XII e del XIII secolo.

Dunque la testimonianza offerta dal *memorandum*, ci dice non solo di un contesto in cui il diritto romano era conosciuto e sapientemente utilizzato, ma offre anche una conferma del fatto che vi era un legame strettissimo tra una cultura grafica di stampo usuale, che compare per la prima volta nelle sottoscrizioni dei giuristi del secolo precedente, e la rinascita del diritto romano.

Questo documento ci conduce direttamente all'ultima testimonianza materiale che merita di essere valorizzata in questo discorso: i *Constitutata* pisani.

Come Claudia Storti Storchi ha mostrato, i due *Constitutata* della città, il *constitutum usus* e il *constitutum legis*, sono il frutto di uno stesso processo legislativo, collocabile tra il 1155 e il 1160⁴⁰. La versione più antica dei *Constitutata* ci giunge grazie al

³⁹ Il testo del *memorandum* è edito da CLASSEN 1983.

⁴⁰ STORTI STORCHI 1998.




Fig. 8 - ASDPi, *Dipl. Cap.* 506 [XII sec., seconda metà] (particolare).

manoscritto Yale, un codice di fine XII secolo redatto da tre diversi copisti. Ciò che, all'interno di questo discorso, interessa osservare è che questi due testi legislativi furono costantemente aggiornati: il manoscritto appena citato reca infatti traccia, nei margini e nell'interlineo, di aggiornamenti posteriori vergati da diverse mani (Fig. 9). A giudicare dalla loro *facies*, tali interventi in abilissime scritture usuali strettamente imparentate, da un punto di vista morfologico, con quelle che abbiamo già osservato nel *memorandum* di San Rossore, sono imputabili materialmente a esperti di diritto, non trascritti da uno scriba di professione. Inoltre, non si può trascurare una suggestione, vale a dire che gli inserimenti volti ad aggiornare il testo ricordano, nell'aspetto e nella *mise en page*, le glosse caratteristiche del manoscritto giuridico.




Fig. 9 - Yale, Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Beinecke ms. 415, c. 10r (particolare).

Ne risulta un'ulteriore conferma che il diritto rinnovato esce direttamente dalle penne di quei giuristi che padroneggiavano scritture usuali, le cui origini affondano proprio nel periodo qui indagato e che costituiscono il nostro filo rosso che parte dal giudice Ildebrando per arrivare fino ai *Constituta*, passando per documenti significativi come la *proclamatio* dei Casciavolesi o il *memorandum* di San Rossore.

6. Conclusioni

Gli ultimi documenti qui richiamati rivelano un'insolita e precoce presenza del diritto romano a Pisa. Chris Wickham ha mostrato che, contrariamente a quanto sostenuto nei testi legislativi cittadini, Pisa non era una città di tradizione romanista: la romanizzazione del diritto a Pisa sarebbe stata non il prodotto di una scuola, ma il frutto di una iniziativa essenzialmente ideologica⁴¹. Effettivamente all'interno dei documenti conservati per il periodo precedente la metà del XII secolo non vi è traccia di diritto romano, così come nelle fonti non vi è traccia di una scuola di diritto propriamente detta fino alla fine del XII secolo. Sappiamo che il periodo 1155-1160 va considerato come il punto di partenza della messa per iscritto della legge dei Pisani, una normativa continuamente aggiornata, ma non conosciamo i nomi dei *constitutores*, dei *sapientes* che si dedicarono alla stesura dei due codici.

D'altra parte, già da decenni la vita cittadina era permeata da atteggiamenti e attività romanistici, basti pensare all'uso insistente di immagini della Roma repubblicana nei testi narrativi pisani e nella poesia civica e nelle epigrafi che costellano le facciate del Duomo costruito proprio in questi decenni⁴². Ed è anche noto che all'inizio del XII secolo circolava a Pisa la migliore e più antica copia del Digesto, la cosiddetta *Littera Pisana* (poi *Florentina*). Se però si guardano i documenti, che, come si è detto, sono documenti 'pesanti', secondo la definizione di Paolo Cammarosano, e come tali sono solo di matrice notarile fino alla metà del secolo XII, è difficile ravvisare tracce di una tradizione romanistica sviluppata prima di quel periodo⁴³. L'impressione è davvero che l'aggiornamento culturale del diritto pisano abbia trovato attuazione improvvisamente o, al più, nel giro di pochi anni e appunto come conseguenza di una strategia pianificata.

La ricostruzione di Wickham è argomentata e convincente. La prospettiva dalla quale si guardano qui queste fonti, quella della storia della scrittura, può però, anche in

⁴¹ WICKHAM 2000, p. 205.

⁴² Sulla *Romanitas* di Pisa, cfr. il classico SCALIA 1972 e il recente AMMANNATI 2019.

⁴³ L'unico esplicito riferimento all'esistenza di una scuola di diritto a Pisa si trova in una lettera di un monaco vittorino, recentemente datata agli anni tra il 1124 e il 1127, per cui DUFOUR - GIORDANENGO - GOURON 1979.

questo caso, grazie al suo peculiare metodo d'indagine volto a rilevare e spiegare minuti fatti materiali, aggiungere un tassello nuovo a quella ricostruzione, che, in una prospettiva diversa, può fare emergere dettagli finora trascurati, ma importanti per delineare un quadro più sfaccettato. È vero che la documentazione conservata non consente di dare una risposta a tutti i quesiti aperti sui modi e i tempi della rinascita del diritto romano a Pisa, ma bisogna tenere conto della tipologia delle fonti che abbiamo a disposizione, le quali possono fornire un quadro parziale o falsato della realtà. Non si può invece trascurare un dato importante, vale a dire che anche da quei documenti emergono inequivocabilmente tracce di personaggi con una formazione culturale diversa da quella del notariato e di una parte dei giudici di antica formazione, come ci mostrano le loro sottoscrizioni autografe, mai osservate nello specifico prima d'ora.

I personaggi di cui si è parlato si distinguono per varie ragioni: i loro titoli, i loro *signa*, i contesti in cui agiscono, la scrittura che adoperano. La loro scrittura, in particolare, denuncia inequivocabilmente una preparazione avvenuta sui libri o comunque non perfezionata in senso professionale o autentificativo.

Si tratta di indizi, certo, che non bastano per affermare che a Pisa, nella prima metà del XII secolo esisteva una scuola di diritto strutturata, sul modello di quella bolognese, in cui il diritto veniva insegnato indipendentemente dalle arti del Trivio. Ma che fin dall'inizio del secolo vi fossero pratici del diritto di cultura raffinata, portatori di una sensibilità nuova, in grado di promuovere il cambiamento credo non possa essere messo in dubbio. Anche per un'operazione di stampo ideologico e non di scuola, servivano i presupposti e le persone in grado di promuovere la novità.

C'è un filo rosso che parte da quelle sottoscrizioni di laici, esperti di diritto, pratici, ma lontani dalla cultura notarile, e passando per i documenti che abbiamo visto, arriva alle scritture che caratterizzano le aggiunte e le modifiche affastellate nel codice Yale. Certo, si tratta di tracce, di frammenti, nulla più, ma non credo siano semplici coincidenze o suggestioni.

I personaggi al centro di questa prima indagine ebbero un ruolo centrale nella vita della città. Sono presenti come sottoscrittori in atti cruciali e c'è un elemento che non si può trascurare: non agiscono isolatamente, ma come gruppo. Sono attivi insieme, le loro scritture indicano percorsi di formazione comuni, i loro *signa* indicano una appartenenza comune ed è possibile intuire rapporti di discepolato.

Se nulla autorizza ad affermare che questi dotti e pratici del diritto all'avanguardia abbiamo mai costituito una scuola, né che alcuni di loro siano stati tra i *Constitutores*, mi sembra però più che verosimile l'ipotesi che questo gruppo compatto di giudici attivi a Pisa nella prima metà del secolo abbia ispirato e portato avanti il processo di rinnovamento del diritto in città.

FONTI

PISA, ARCHIVIO DI STATO (ASPi)

– *Dipl. Primaziale* = *Diplomatico Primaziale*.

– *Dipl. Roncioni* = *Diplomatico Roncioni*.

– *Dipl. San Martino* = *Diplomatico San Martino*.

– *Dipl. San Michele in Borgo* = *Diplomatico San Michele in Borgo*.

PISA, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO (ASDPi)

– *Dipl. Arc.* = *Diplomatico arcivescovile*.

– *Dipl. Cap.* = *Diplomatico capitolare*.

BIBLIOGRAFIA

AMMANNATI 2019 = G. AMMANNATI, *Menia mira vides. Il Duomo di Pisa: le epigrafi, il programma, la facciata*, Pisa-Roma 2019.

BARTOLI LANGELI 2006 = A. BARTOLI LANGELI, *Notai. Scrivere documenti nell'Italia medievale*, Roma 2006 (I libri di Viella, 56).

Carte AAPi 1 = *Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo arcivescovile*, vol. 1 (720-1100), a cura di A. GHIGNOLI, Pisa 2006 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, Fonti, 11.1).

Carte AAPi 2 = *Carte dell'Archivio arcivescovile di Pisa. Fondo arcivescovile*, vol. 2 (1101-1150), a cura di S.P.P. SCALFATI, Pisa 2006 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, Fonti, 11.2).

CLASSEN 1974 = P. CLASSEN, *Burgundio von Pisa. Richter – Gesandter – Übersetzer. Vorgetragen am 13. Januar 1973*, Heidelberg 1974.

CLASSEN 1983 = P. CLASSEN, *Studium und Gesellschaft im Mittelalter*, Stuttgart 1983 (Schriften der Monumenta.Germaniae Historica, 29).

CORTESE 1982a = E. CORTESE, *Intorno agli antichi « iudices » toscani e ai caratteri di un ceto medievale*, in *Scritti in memoria di Domenico Barillaro*, Milano 1982 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi Pisa, 79) pp. 5-38; anche in ID., *Scritti*, a cura di I. BIROCCHI - U. PETRONIO, Spoleto 1999 (Collectanea, 10), I, pp. 749-782.

CORTESE 1982b = E. CORTESE, *Scienza di giudici e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, giudici, giuristi*. Cagliari, 18-21 maggio 1981, Milano 1982 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari. Serie 1, Giuridica, 26), pp. 93-148.

CORTESE 1982c = E. CORTESE, *Legisti, canonisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale*, in *Università e società nei secoli XII-XVI*. Atti del IX Convegno Internazionale di Studi, Pistoia-Montecatini Terme, 20-25 settembre 1979, Pistoia 1982, pp. 195-282.

CORTESE 1992 = E. CORTESE, *Il Rinascimento giuridico medievale*, Roma 1992.

COSTAMAGNA 1950 = G. COSTAMAGNA, *Influenze tachigrafiche sulla formazione del segno di tabellionato nell'Italia settentrionale (secoli IX-XI)*, « Atti dell'Accademia ligure di scienze e lettere », VII

- (1950), pp. 95-137; ID., *Studi di Paleografia e di Diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e Studi del Corpus membranarum italicarum, IX), pp. 7-45.
- COSTAMAGNA 1996 = G. COSTAMAGNA, *Scritture tachigrafiche e criptografiche nel simbolismo del segno del tabellionato nelle "chartae" dell'Italia settentrionale (sec. IX-XI)*, in *Graphische Symbole in mittelalterlichen Urkunden. Beiträge zur diplomatischen Semiotik*, a cura di P. RÜCK, Sigmaringen 1996 (Historische Hilfswissenschaften, 3, pp. 115-119).
- Costituti della legge = I costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*. Edizione integrale del testo trådito dal Codice Yale/ms. Beinecke Library 415. Studio introduttivo e testo con appendici, a cura di P. VIGNOLI, Roma 2003 (Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates, 23).
- COTZA cds = A. COTZA, *I giudici e la città (Pisa, 1100-1138 ca)*, in corso di stampa.
- D'AMIA 1962 = A. D'AMIA, *Diritto e sentenze di Pisa. Ai primordi del rinascimento giuridico*, seconda edizione accresciuta, Milano 1962.
- DUFOUR - GIORDANENGO - GOURON 1979 = J. DUFOUR, G. GIORDANENGO, A. GOURON, *L'attrait des 'leges'. Note sur la lettre d'un moine victorin (vers 1124-1127)*, in « Studia et documenta historiae et iuris », 45 (1979), pp. 504-529.
- FRIED 1974 = J. FRIED, *Die Entstehung des Juristenstandes im 12. Jahrhundert. Zur sozialen Stellung und politischen Bedeutung gelehrter Juristen in Bologna und Modena*, Köln-Wien 1974.
- GARZELLA 2001 = G. GARZELLA, *Per lo studio della prima Scuola di Diritto a Pisa: "causidici", "iudices" e "iurisperiti" dalla fine dell'XI secolo al governo podestarile*, in *Legislazione e prassi* 2001, pp. 91-103.
- GHIGNOLI 2013 = A. GHIGNOLI, *Segni di notai. Scrivere per note e per segni in testi di chartae pisane dei secoli VIII-XI*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo* », 115 (2013), pp. 45-95.
- HIESTAND 1987 = R. HIESTAND, *Iudex sacri Lateranensis palatii*, « *Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters* », 43 (1987), pp. 62-80.
- Legislazione e prassi* 2001 = *Legislazione e prassi istituzionale a Pisa (secoli XI-XIII). Una tradizione normativa esemplare*, a cura di G. ROSETTI, Napoli 2001 (Europa Medieterranea, Quaderni 16).
- Lettere originali = Lettere originali del Medioevo latino (VII-XI sec.)*, I, *Italia*, a cura di A. PETRUCCI - G. AMMANNATI - A. MASTRUZZO - E. STAGNI, Pisa 2004.
- MASTRUZZO 2008 = A. MASTRUZZO, *Un 'diploma' senza cancelleria. Un 're' senza regno? Strategie documentarie di penetrazione coloniale in Sardegna*, in « *Bollettino Storico Pisano* », LXXVII (2008), pp. 1-32.
- MATZKE 1998 = M. MATZKE, *Daibert von Pisa. Zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug*, Sigmaringen 1998 (Vorträge und Forschungen, 44), trad. it. a cura di M. PELZ, *Daiberto di Pisa. Tra Pisa, Papato e prima crociata*, Pisa 2002 (Biblioteca del « *Bollettino Storico Pisano* », Collana storica, 54).
- NICOLAJ 1991 = G. NICOLAJ, *Cultura e prassi notai preimeriani. Alle origini del Rinascimento giuridico*, Milano 1991 (Ius nostrum, 19).
- RONZANI 1991a = M. RONZANI, *"La nuova Roma": Pisa, papato e Impero al tempo di San Bernardo*, in *Momenti di storia medioevale pisana. Discorsi per il giorno di san Sisto*, a cura di O. BANTI - C. VIOLANTE, Pisa 1991 (Biblioteca del Bollettino Storico Pisano, Collana Storica, 37), pp. 61-78.
- RONZANI 1991b = M. RONZANI, *Pisa fra papato e impero alla fine del secolo XI*, in *Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo. A Cinzio Violante nei suoi 70 anni*, Pisa 1991 (Piccola Biblioteca GISEM, 1), I, pp. 173-230.

- RONZANI 1996 = M. RONZANI, *Chiesa e civitas di Pisa nella seconda metà del secolo XI. Dall'avvento del vescovo Guido all'elevazione di Daiberto a metropoli di Corsica*, Pisa 1996 (Piccola Biblioteca GISEM, 9).
- RONZANI 2001 = M. RONZANI, *I giurisperiti e il Comune di Pisa nell'età delle sperimentazioni istituzionali*, in *Legislazione e prassi* 2001, pp. 91-130.
- ROSSETTI 1993 = G. ROSSETTI, *Pisa e l'Impero tra XI e XII secolo. Per una nuova edizione del diploma di Enrico IV ai Pisani*, in *Nobiltà e chiesa nel medioevo e altri saggi. Scritti in onore di Gerd Tellenbach*, a cura di C. VIOLANTE, Roma 1993, pp. 159-182.
- ROSSETTI 2001 = G. ROSSETTI, *Pisa: alle radici del diritto cittadino e internazionale*, in *Legislazione e prassi* 2001, pp. 1-16.
- ROSSI 2012 = M.C. ROSSI, *Scritture e scriventi in una città mediterranea. Pisa tra XI e XII secolo*, Pisa 2012 (Didattica e Ricerca. Saggi e studi).
- SCALFATI 1993 = S.P.P. SCALFATI, *La forma e il contenuto: studi di scienza del documento*, Pisa 1993 (Percorsi, 4).
- SCALFATI 2012 = S.P.P. SCALFATI, *I notai delle carte arcivescovili pisane del XII secolo*, in « Bollettino Storico Pisano », LXXXI (2012), pp. 105-134.
- SCALIA 1972 = G. SCALIA, « Romanitas » *pisana tra XI e XII secolo. Le iscrizioni romane del Duomo e la statua del console Rodolfo*, in « Studi medievali », s. III^a, XIII (1972), pp. 791-843.
- STORTI STORCHI 1998 = C. STORTI STORCHI, *Intorno ai Costituti pisani della legge e dell'uso (secolo XII)*, Napoli 1998 (Europa mediterranea. Quaderni, 11).
- WICKHAM 2000 = C. WICKHAM, *Legge, pratiche e conflitti: tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000 (I libri di Viella, 23).

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Il saggio espone i primi risultati di una ricerca volta a gettare luce sulla formazione di un gruppo di giuristi molto attivi a Pisa nei decenni a cavallo tra XI e XII secolo. Nella carenza di fonti giudiziarie risalenti a questo periodo, l'autrice si sofferma a esaminare le sottoscrizioni autografe apposte da questi personaggi in calce ad atti notarili: emergono così i profili di personaggi all'avanguardia e dalla cultura grafica raffinata, che potrebbero essere riconosciuti come i promotori del rinnovamento giuridico della città tirrenica.

Parole significative: Pisa, giuristi, rinascimento giuridico.

The essay presents the first results of a research aimed at shedding light on the education of a group of jurists who were very active in Pisa in the between the late 11th and early 12th centuries. In the absence of judicial sources dating to this period, the author examines the autographic subscriptions written by these individuals at the end of notarial deeds. From these we can outline the profiles of avant-garde personalities with a refined graphic culture, who can be considered as the promoters of the legal renewal in the Tyrrhenian city.

Keywords: Pisa, Jurists, Legal Renaissance.

NOTARIORUM ITINERA

VARIA

DIRETTORE

Antonella Rovere

COMITATO SCIENTIFICO

Ignasi Joaquim Baiges Jardí - Michel Balard - Marco Bologna - Francesca Imperiale - Giovanni Grado Merlo - Hannes Obermair - Pilar Ostos Salcedo - Antonio Padoa Schioppa - Vito Piergiovanni - Daniel Piñol - Daniel Lord Smail - Claudia Storti - Benoît-Michel Tock - Gian Maria Varanini

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Giuliana Albini - Matthieu Allingri - Laura Balletto - Simone Balossino - Ezio Barbieri - Alessandra Bassani - Marina Benedetti - Roberta Braccia - Marta Calleri - Giuliana Capriolo - Cristina Carbonetti - Pasquale Cordasco - Ettore Dezza - Corinna Drago - Maura Fortunati - Emanuela Fugazza - Maria Galante - Stefano Gardini - Mauro Giacomini - Paola Guglielmotti - Sandra Macchiavello - Marta Luigina Mangini - Maddalena Modesti - Antonio Olivieri - Paolo Pirillo - Antonella Rovere - Lorenzo Sinisi - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO EDITORIALE

Marta Calleri - Sandra Macchiavello - Antonella Rovere - Marco Vendittelli

COORDINAMENTO SITO

Stefano Gardini - Mauro Giacomini

RESPONSABILE EDITING

Fausto Amalberti

✉ notariorumitinera@gmail.com

Direzione e amministrazione: P.zza Matteotti, 5 - 16123 Genova

🌐 <http://www.storiapatriagenova.it>

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)

finito di stampare agosto 2022

C.T.P. service s.a.s - Savona

ISBN - 978-88-97099-76-5 (ed. a stampa)

ISBN - 978-88-97099-77-2 (ed. digitale)

ISSN 2533-1558 (ed. a stampa)

ISSN 2533-1744 (ed. digitale)